



# Comune di Spello

Provincia di Perugia

## DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 12-12-2016 n. 41

**Oggetto: MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI**

Il giorno dodici del mese di dicembre, con inizio alle ore 17:30, nella Residenza Municipale, in seduta pubblica, a seguito di invito del Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano all'appello nominale i Sigg.

<b>LANDRINI MORENO</b>	<b>Presente</b>	<b>Merendoni Edoardo</b>	<b>Presente</b>
<b>Falcinelli Irene</b>	<b>Assente</b>	<b>Innocenzi Elia</b>	<b>Presente</b>
<b>Barone Domenico</b>	<b>Presente</b>	<b>MARINI LUIGI</b>	<b>Presente</b>
<b>RIGHETTI FLAVIO</b>	<b>Presente</b>	<b>Cerchice Paola</b>	<b>Presente</b>
<b>Narcisi Gian Primo</b>	<b>Presente</b>	<b>Foglietta Antonio</b>	<b>Presente</b>
<b>Zaroli Rosanna</b>	<b>Presente</b>	<b>Cimarelli Enrico</b>	<b>Assente</b>
<b>Santarelli Sabrina</b>	<b>Presente</b>		

Risultano quindi presenti consiglieri n. 11 e assenti consiglieri n. 2.

Accertata la validità dell'adunanza in prima convocazione, il Presidente Sig. MORENO LANDRINI dichiara aperta la seduta alla quale partecipa il Segretario Generale *Dott. Fabio Trinei*.

Sono designati scrutatori i Consiglieri Sigg:

Santarelli Sabrina  
Innocenzi Elia  
Cerchice Paola

Il Presidente:  
**MORENO LANDRINI**



Segretario Generale  
*Dott. Fabio Trinei*

VISTO l'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 che dispone al comma 639 l'istituzione dal 1 gennaio 2014 in tutti i comuni del territorio nazionale, della Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, in sostituzione del precedente prelievo denominato Tares;

VISTO l'art. 1 commi dal 641 al 668 della L. 147/2013 che stabiliscono condizioni, modalità e obblighi per la sua applicazione;

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 702 della citata Legge 147/2013, stabilisce che resta ferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui al citato art. 52 del citato D.Lgs. 446/1997 anche per la nuova TARI;

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000 n. 388 come modificato dall'art. 27 comma 8 della legge 28/12/2001 n. 448, il quale prevede che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1 gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con atto consiliare n. 1 del 30 marzo 2015;

RITENUTO dover procedere alle modifiche del vigente Regolamento TARI evidenziando che la disciplina sostanziale della tassa resta invariata e che le modifiche riguardano principalmente la disciplina dell'avvio al recupero dei rifiuti assimilati agli urbani;

CONSIDERATO CHE le modifiche da apportare al vigente regolamento, sono:

- I commi 2 e 3 dell'art. 18 "RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE" che attualmente recitano
  2. *Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo come di seguito indicato:*

Il Presidente:  
MORENO LANDRINI



Segretario Generale  
Dott. Fabio Trinei

- a) 50 % se tutti i rifiuti prodotti vengono avviati al recupero;
  - b) 30 % se la metà dei rifiuti prodotti viene avviata al recupero;
  - c) 20 % se una quantità inferiore alla metà dei rifiuti prodotti viene avviata al recupero;
3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.

Vengono sostituiti come segue:

2. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo come di seguito indicato:
  - a) 50 % se tutti i rifiuti prodotti vengono avviati al recupero (ossia se il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenta il 100% della produzione annua presunta, calcolata come prodotto tra il coeff. KD della categoria di appartenenza e la superficie soggetta a tributo);
  - b) 30 % se la metà dei rifiuti prodotti viene avviata al recupero (ossia se il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenta almeno il 50% della produzione annua presunta, calcolata come prodotto tra il coeff. KD della categoria di appartenenza e la superficie soggetta a tributo);
  - c) 20 % se, dei rifiuti prodotti, viene avviata autonomamente al recupero una quantità inferiore alla meta ma superiore al 20 per cento della produzione complessiva (ossia se il quantitativo dei suddetti rifiuti sia compreso tra il 20% ed il 50% della produzione annua presunta, calcolata come prodotto tra il coeff. KD della categoria di appartenenza e la superficie soggetta a tributo);
3. Al fine del rilascio della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare annualmente entro il 30 giugno apposita richiesta attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente. A tale

Il Presidente:  
MORENO LANDRINI



Segretario Generale  
Dott. Fabio Trinei

*dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.*

- La lettera b) dell'art. 20 “ ESENZIONI” che attualmente recita:

*b. I locali utilizzati per l'esercizio del Culto, i Monasteri e Conventi.*

Viene sostituita come segue:

*b. I locali utilizzati per l'esercizio del Culto.*

- All'art. 24 “ DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE :

- al comma 3°, il periodo  
“..... entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso ”  
viene sostituito con il periodo  
“..... entro 60 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso ”
- al comma 4° il periodo:  
“..... entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data del verificarsi della variazione ”  
viene sostituito con il periodo  
“..... entro 60 giorni dalla data del verificarsi della variazione ”
- al comma 6° il periodo  
“..... entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di cessazione ”  
viene sostituito con il periodo  
“..... entro 60 giorni dalla data di cessazione ”

- il comma 4 dell'art. 25 “ RISCOSSIONE” che attualmente recita:

Il Presidente:  
MORENO LANDRINI



Segretario Generale  
Dott. Fabio Trinei

4. *Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in due rate, scadenti nel mese di giugno e dicembre di ogni anno. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.*

Viene sostituito come segue:

4. *Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in due rate, scadenti nel mese di aprile ed ottobre di ogni anno. I termini di versamento possono essere modificati con deliberazione della G.C. qualora per particolari esigenze se ne verificasse la necessità. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.*
- All'art. 29 “ VERIFICHE ED ACCERTAMENTI” viene aggiunto il comma 6 come di seguito riportato:

6. *Qualora dalle verifiche eseguite, ai sensi dei precedenti comma, emergano elementi che comportino l'applicazione della Tari a nuovi soggetti e/o la modifica della Tari applicata, l'ufficio può procedere ad effettuare le relative operazioni finalizzate al recupero della tassa dandone comunicazione al contribuente. Nel caso in cui il contribuente riscontri discordanza può darne comunicazione all'ufficio tributi entro 30 giorni dalla comunicazione.*

VISTO il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) predisposto dal competente ufficio comunale, integrato con le modifiche sopra indicate, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, da proporre al consiglio comunale;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il Regolamento generale delle Entrate

VISTI gli esiti della votazione in forma palese proclamati dal Sindaco:

VOTAZIONE

Il Presidente:  
MORENO LANDRINI



Segretario Generale  
Dott. Fabio Trinei

Consiglieri presenti	n. 11
Consiglieri astenuti	n. 01 (Marini)
Consiglieri favorevoli	n. 08
Consiglieri contrari	n.02 (Cerchice, Foglietta)

## DELIBERA

1. Di APPROVARE, con decorrenza 01 gennaio 2017, le modifiche al vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) come di seguito riportate:
  - I commi 2 e 3 dell'art. 18 "RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE" che attualmente recitano
2. *Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo come di seguito indicato:*
  - d) 50 % se tutti i rifiuti prodotti vengono avviati al recupero;
  - e) 30 % se la metà dei rifiuti prodotti viene avviata al recupero;
  - f) 20 % se una quantità inferiore alla metà dei rifiuti prodotti viene avviata al recupero;
3. *Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.*

Vengono sostituiti come segue:

Il Presidente:  
MORENO LANDRINI



Segretario Generale  
Dott. Fabio Trinei



2. *Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo come di seguito indicato:*
- d) *50 % se tutti i rifiuti prodotti vengono avviati al recupero (ossia se il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenta il 100% della produzione annua presunta, calcolata come prodotto tra il coeff. KD della categoria di appartenenza e la superficie soggetta a tributo);*
  - e) *30 % se la metà dei rifiuti prodotti viene avviata al recupero (ossia se il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenta almeno il 50% della produzione annua presunta, calcolata come prodotto tra il coeff. KD della categoria di appartenenza e la superficie soggetta a tributo);*
  - f) *20 % se, dei rifiuti prodotti, viene avviata autonomamente al recupero una quantità inferiore alla meta ma superiore al 20 per cento della produzione complessiva (ossia se il quantitativo dei suddetti rifiuti sia compreso tra il 20% ed il 50% della produzione annua presunta, calcolata come prodotto tra il coeff. KD della categoria di appartenenza e la superficie soggetta a tributo);*
3. *Al fine del rilascio della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare annualmente entro il 30 giugno apposita richiesta attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.*

- La lettera b) dell'art. 20 “ ESENZIONI” che attualmente recita:

*c. I locali utilizzati per l'esercizio del Culto, i Monasteri e Conventi.*

Viene sostituita come segue:

*c. I locali utilizzati per l'esercizio del Culto.*

- All'art. 24 “ DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE :

➤ al comma 3°, il periodo

Il Presidente:  
MORENO LANDRINI



Segretario Generale  
Dott. Fabio Trinei

*“..... entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso ”*

viene sostituito con il periodo

*“..... entro 60 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso ”*

➤ *al comma 4° il periodo:*

*“..... entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data del verificarsi della variazione ”*

viene sostituito con il periodo

*“..... entro 60 giorni dalla data del verificarsi della variazione ”*

➤ *al comma 6° il periodo*

*“..... entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di cessazione ”*

viene sostituito con il periodo

*“..... entro 60 giorni dalla data di cessazione ”*

• il comma 4 dell'art. 25 “ RISCOSSIONE” che attualmente recita:

4. *Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in due rate, scadenti nel mese di giugno e dicembre di ogni anno. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.*

Viene sostituito come segue:

4. *Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in due rate, scadenti nel mese di aprile ed ottobre di ogni anno. I termini di versamento possono essere modificati con deliberazione della G.C. qualora per particolari esigenze se ne verificasse la necessità. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.*

• All'art. 29 “ VERIFICHE ED ACCERTAMENTI” viene aggiunto il comma 6 come di seguito riportato:

6. *Qualora dalle verifiche eseguite, ai sensi dei precedenti comma, emergano elementi che comportino l'applicazione della Tari a nuovi soggetti e/o la modifica della Tari applicata, l'ufficio può procedere ad effettuare le relative operazioni finalizzate al recupero della tassa dandone comunicazione al contribuente. Nel caso in cui il*

Il Presidente:  
MORENO LANDRINI



Segretario Generale  
Dott. Fabio Trinei



*contribuente riscontri discordanza può darne comunicazione all'ufficio tributi entro 30 giorni dalla comunicazione.*

2. Di **DISPORRE** la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e la sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**UDITA** la proposta del Sindaco di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile sussistendo i presupposti di urgenza;

**VISTI** gli esiti della votazione in forma palese proclamati dal Sindaco;

### **VOTAZIONE**

Consiglieri presenti	n. 11
Consiglieri astenuti	n. 01 (Marini)
Consiglieri favorevoli	n. 08
Consiglieri contrari	n.02 (Cerchice, Foglietta)

## **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione urgente e conseguentemente immediatamente eseguibile, secondo quanto disposto dall' art. 134, 4° comma del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Presidente:  
**MORENO LANDRINI**



Segretario Generale  
**Dott. Fabio Trinei**

**AREA ECONOMICO-FINANZIARIA PERSONALE E TRIBUTI**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

**Oggetto: MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI**

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**  
(Art. 49 – 1° comma - D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROPONENTE**

**VISTA** la relazione istruttoria relativa alla proposta di deliberazione in oggetto riportata in fascicolo

**ESPRIME**

parere Favorevole

Spello, 07-12-2016

**IL RESPONSABILE**  
**FABRIZIO CONTILLI**

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**  
(Art. 49 – 1° comma - D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

**VISTA** la relazione istruttoria relativa alla proposta di deliberazione in oggetto riportata in fascicolo

**ESPRIME**

parere Favorevole

Spello, 07-12-2016

**IL RESPONSABILE SERVIZIO**  
**FINANZIARIO**  
**FABRIZIO CONTILLI**

Il Presidente:  
**MORENO LANDRINI**



*Segretario Generale*  
*Dott. Fabio Trinei*

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal 20-12-2016.

Spello, 20-12-2016

IL SEGRETARIO GENERALE

*Dott. Trinei Fabio*

---

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00, è divenuta efficace il 12-12-2016.

Spello, 20-12-2016

IL SEGRETARIO GENERALE

*Dott. Trinei Fabio*

---

**ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.

Spello,

IL SEGRETARIO GENERALE